

Parte speciale

B

Reati Societari

(art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001)

OTTOBRE 2022

INDICE

Descrizione	Pag.
REATI IN TEMA DI FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI	3
Le fattispecie di reato	3
Protocolli e indirizzi operativi di attuazione	6
Possibili ambiti di commissione del reato	6
Principi di comportamento	6
Funzioni del FPC interessate	7
○ Principi organizzativi e di controllo	
○ Procedure, prassi, regolamenti interni, circolari, linee guida in essere	
REATI A DANNO DEI SOCI E A OSTACOLO DELLE AUTORITA' PUBBLICHE	14
Le fattispecie di reato	14
Protocolli e indirizzi operativi di attuazione	19
Possibili ambiti di commissione del reato	19
Principi di comportamento	20
Funzioni del FPC interessate	22
○ Principi organizzativi e di controllo	
○ Procedure, prassi, regolamenti interni, circolari, linee guida in essere	
FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	28

**(Modificate solo le intestazioni delle Funzioni/ruoli del FPC come
da organigramma di ottobre 2022)**

REATI SOCIETARI (art. 25 ter)

[Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002 – modificato: dalla Legge n. 190/2012, dalla Legge n. 69/2015 e dal D. Lgs. n. 38/2017]

1) Reati in tema di false comunicazioni sociali

1.1 Le fattispecie di reato

Si descrivono, brevemente, le singole fattispecie contemplate dal D.Lgs. 231/01 all'art. 25 *ter.*, in tema di false comunicazioni sociali.

False comunicazioni sociali (artt. 2621c.c.) “così detto falso in bilancio”

[articolo modificato dalla Legge n. 69/2015]

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622 c.c., gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti societari, i sindaci e liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Questo reato si realizza tramite: l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'art. 2621 c.c. sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituisca più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti dell'art. 2621 c.c. riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tal caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla Legge n. 69/2015]

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- I. le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;
- II. le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- III. le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;
- IV. le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Il reato di false comunicazioni sociali è dunque un reato di pericolo concreto che si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni ovvero attraverso l'omissione di notizie la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione della Società, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle suddette comunicazioni.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi;
- il reato di cui all'articolo 2622 c.c. è punibile a querela, salvo che si tratti di società quotate per le quali si procede sempre di ufficio.

Esempio: il Consiglio di Amministrazione della società ignora l'indicazione del Responsabile Amministrativo circa l'esigenza di un accantonamento (rettifica) al Fondo svalutazione crediti a fronte della situazione di crisi di un cliente, ed iscrive un ammontare di crediti superiore al dovuto; ciò al fine di non far emergere una perdita che comporterebbe l'assunzione di provvedimenti sul capitale sociale (artt. 2446 e 2447 cod. civ.).

Falso in prospetto (art. 173 bis D.Lgs. 58/1998 –TUF- già art. 2623 c.c. - abrogato.

L'art. 34 (Falso in prospetto), comma 2, della legge 262/2005 ha abrogato l'art. 2623 del codice civile, che puniva il reato in esame.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione - art. 2624 c.c. – abrogato

Con sentenza della Suprema Corte n. 34476 di fatto è stato abrogato l'art. 2624 c.c. ai sensi dell'art. 25 ter, comma 1, lettera g) del D. Lgs. 231/2001, in quanto sostituito dall'art. 27, commi 1, 2 e 4 del D.Lgs. 39/2010, ritenendo che le norme contenute nell'art. 27, ai primi due commi sono esattamente sovrapponibili a quelle dell'art. 2624 c.c.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.) [aggiunto dalla Legge n. 262/2005]

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del TU di cui al D.Lgs. 24/02/1998 n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del TU di cui al D.Lgs. 1/09/1993, n.385, del citato testo unico di cui al D.Lgs. n. 58/1998, della Legge 12/08/1982, n. 576, o del D.Lgs. 21/04/1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'art. 2391c.c., primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

All'art. 25 ter, comma 1, lettera r, del D.Lgs. 231/2001 dopo le parole: “codice civile” sono inserite le seguenti: “e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsti dall'art. 2629 bis del codice civile”.

La fattispecie si realizza mediante l'omessa comunicazione di cui all'art. 2391, primo comma c.c., in ipotesi di conflitto di interessi.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), art. 116, ovvero di un soggetto sottoposto a Vigilanza.

In considerazione degli attuali assetti societari e dell'attività operativa della società il reato si presenta al momento come non applicabile.

Protocolli e indirizzi operativi di attuazione

Allo stato attuale non riteniamo presente per il FPC un rischio per la consumazione di queste fattispecie di reato, fatto salvo per le false comunicazioni sociali (art. 2621 e 2622 c.c.)

1.2 Possibili ambiti di commissione del reato

L'area critica va individuata non soltanto nell'attività di redazione del bilancio ad opera degli amministratori, bensì in tutti i settori deputati alla predisposizione di ogni dato economico, patrimoniale e finanziario sottostante alla redazione del bilancio stesso e di ogni altra comunicazione contemplata nella norma in commento. In questa prospettiva, sono da considerare non solo lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa e le relazioni degli amministratori, ma anche, ed innanzitutto, ogni documento ad essi sottostante. In particolare i reati di false comunicazioni sono reati propri dei soggetti rilevanti: amministratori e direttori (figure apicali).

Di seguito sono evidenziate le potenziali aree sensibili ai reati di false comunicazioni:

- redazione del bilancio del FPC, delle relazioni sulla gestione e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge;
- consulenze e mandati aventi ad oggetto servizi amministrativo-contabili o consulenza in tale ambito;
- comunicazioni alle autorità di vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse.

1.3 Principi di comportamento

I sotto indicati principi di comportamento, comuni a tutte le funzioni aziendali, dovranno essere applicati e rispettati dalle funzioni interessate.

Gestione della contabilità e predisposizione del bilancio

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione della contabilità generale e nella predisposizione del Bilancio devono:

- rispettare le regole e i principi contenuti nel Codice Civile o altre normative e regolamenti vigenti;
- rispettare i principi contabili di riferimento;
- osservare, nello svolgimento delle attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione del FPC e di formazione del bilancio, un comportamento corretto, trasparente e collaborativo;
- procedere alla valutazione e registrazione di elementi economico patrimoniali nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza, nella relativa documentazione, i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene;
- fornire ai soci e terzi (Banche, Enti pubblici, ecc.) in generale informazioni veritiere e complete sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del FPC e sull'evoluzione delle relative attività;

- assicurare che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- garantire la completa tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte, archiviando in maniera corretta e dettagliata i documenti di supporto;

E' fatto esplicito divieto di:

- porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all'effettiva rappresentazione del FPC, non fornendo una corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del FPC.
- predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta e veritiera della realtà riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del FPC;
- alterare o distruggere documenti ed informazioni finanziarie e contabili disponibili in rete attraverso accessi non autorizzati o altre azioni idonee allo scopo;
- omettere di comunicare dati e informazioni imposti dalla legge riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della FPC;

Ai fini di una maggiore prevenzione delle fattispecie di reati in questione per singola funzione interessata sono indicati di seguito i relativi principi organizzativi e di controllo, nonché le procedure, prassi, regolamenti aziendali a cui fare riferimento.

DIRETTORE SEGRETARIO

Principi organizzativi e di controllo

Gestione della contabilità e predisposizione del bilancio

Le attività connesse alla predisposizione del bilancio potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di false comunicazioni sociali ad esempio attraverso l'approvazione di un bilancio non veritiero anche a causa di una non corretta gestione, registrazione, aggregazione e valutazione dei dati contabili, ovvero attraverso l'esposizione nella nota integrativa di fatti materiali non rispondenti al vero o che omettano o alterino informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria al fine di indurre in errore i destinatari.

Al fine di prevenire i suddetti rischi è necessario che:

- la gestione del piano dei conti e i relativi inserimenti/modifiche/eliminazioni di conti contabili è affidata esclusivamente all'amministrazione con approvazione del Segretario ;
- il Responsabile Amministrazione e Finanza, con cadenza periodica, verifica i saldi dei conti di contabilità generale, al fine di garantire la quadratura della contabilità generale con i rispettivi sezionali
- al termine delle rilevazioni contabili sistematiche l'amministrazione e finanza si attiva per predisporre le scritture di rettifica ed accertamento adeguatamente supportate da documenti dai quali è possibile desumere i criteri adottati e lo sviluppo analitico dei relativi calcoli;

- al termine di tali operazioni, il suddetto Ufficio effettua la chiusura delle operazioni di contabilità generale di competenza dell'esercizio e provvede a far chiudere il periodo contabile nel sistema informativo di contabilità generale. Qualsiasi successiva registrazione contabile, per essere contabilizzata, richiede la riapertura del sistema specificamente autorizzata dal Segretario o dal Responsabile Amministrazione e Finanza supportata da adeguata giustificazione scritta.
- eventuali variazioni sostanziali apportate al Bilancio d'esercizio successivamente all'inoltro al Segretario o al Presidente sono motivate, documentate ed autorizzate per iscritto;
- nessuna modifica è ammessa dopo l'approvazione definitiva con relazione del Collegio Sindacale e opinione della società di revisione.

Procedure, prassi, regolamenti interni, circolari, linee guida in essere

Sono presenti delle normative interne che regolamentano il sistema amministrativo, contabile e finanziario.

I soggetti interessati nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione del processo contabile, finanziario e di bilancio, sono tenuti ad operare sulla base delle normative interne, nel rispetto e applicazione dei principi organizzativi, di controllo e di comportamento precedentemente indicati.

BILANCIO CONTABILITA' E FISCALITA'

Principi organizzativi e di controllo

Gestione della contabilità e predisposizione del bilancio

Le attività connesse alla predisposizione del bilancio potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di false comunicazioni sociali ad esempio attraverso l'approvazione di un bilancio non veritiero anche a causa di una non corretta gestione, registrazione, aggregazione e valutazione dei dati contabili, ovvero attraverso l'esposizione nella nota integrativa di fatti materiali non rispondenti al vero o che omettano o alterino informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria al fine di indurre in errore i destinatari.

Al fine di prevenire i suddetti rischi è necessario che:

- la funzione Amministrazione e Finanza con cadenza periodica verifichi i saldi dei conti di contabilità generale, al fine di garantire la quadratura della contabilità generale con i rispettivi sezionali.

Procedure, prassi, regolamenti interni, circolari, linee guida in essere

Sono presenti delle normative interne che regolamentano il sistema amministrativo, contabile e finanziario.

I soggetti interessati nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione del processo contabile, finanziario e di bilancio, sono tenuti ad operare sulla base delle normative interne, nel rispetto e applicazione dei principi organizzativi, di controllo e di comportamento precedentemente indicati.

BILANCIO CONTABILITA' GEBERALE E FISCALITA' FONDO

Principi organizzativi e di controllo

Gestione della contabilità e predisposizione del bilancio

Le attività connesse alla predisposizione del bilancio potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di false comunicazioni sociali ad esempio attraverso l'approvazione di un bilancio non veritiero anche a causa di una non corretta gestione, registrazione, aggregazione e valutazione dei dati contabili, ovvero attraverso l'esposizione nella nota integrativa di fatti materiali non rispondenti al vero o che omettano o alterino informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria al fine di indurre in errore i destinatari.

Al fine di prevenire i suddetti rischi è necessario che:

- la gestione del piano dei conti e i relativi inserimenti/modifiche/eliminazioni di conti contabili è affidata esclusivamente all'amministrazione con approvazione del Segretario ;
- il Responsabile Amministrazione e Finanza, con cadenza periodica, verifica i saldi dei conti di contabilità generale, al fine di garantire la quadratura della contabilità generale con i rispettivi sezionali
- al termine delle rilevazioni contabili sistematiche l'amministrazione e finanza si attiva per predisporre le scritture di rettifica ed accertamento adeguatamente supportate da documenti dai quali è possibile desumere i criteri adottati e lo sviluppo analitico dei relativi calcoli;
- al termine di tali operazioni, il suddetto Ufficio effettua la chiusura delle operazioni di contabilità generale di competenza dell'esercizio e provvede a far chiudere il periodo contabile nel sistema informativo di contabilità generale. Qualsiasi successiva registrazione contabile, per essere contabilizzata, richiede la riapertura del sistema specificamente autorizzata dal Segretario o dal Responsabile Amministrazione e Finanza supportata da adeguata giustificazione scritta.
- eventuali variazioni sostanziali apportate al Bilancio d'esercizio successivamente all'inoltro al Segretario o al Presidente sono motivate, documentate ed autorizzate per iscritto;
- nessuna modifica è ammessa dopo l'approvazione definitiva con relazione del Collegio Sindacale e opinion della società di revisione.

Procedure, prassi, regolamenti interni, circolari, linee guida in essere

Sono presenti delle normative interne che regolamentano il sistema amministrativo, contabile e finanziario.

I soggetti interessati nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione del processo contabile, finanziario e di bilancio, sono tenuti ad operare sulla base delle normative interne, nel rispetto e applicazione dei principi organizzativi, di controllo e di comportamento precedentemente indicati.

CONTABILITA' E FISCALITA' IMMOBILI

Principi organizzativi e di controllo

Gestione della contabilità e predisposizione del bilancio

Le attività connesse alla predisposizione del bilancio potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di false comunicazioni sociali ad esempio attraverso l'approvazione di un bilancio non veritiero anche a causa di una non corretta gestione, registrazione, aggregazione e valutazione dei dati contabili, ovvero attraverso l'esposizione nella nota integrativa di fatti materiali non rispondenti al vero o che omettano o alterino informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria al fine di indurre in errore i destinatari.

Al fine di prevenire i suddetti rischi è necessario che:

- la gestione del piano dei conti e i relativi inserimenti/modifiche/eliminazioni di conti contabili è affidata esclusivamente all'amministrazione con approvazione del Segretario ;
- il Responsabile Amministrazione e Finanza, con cadenza periodica, verifica i saldi dei conti di contabilità generale, al fine di garantire la quadratura della contabilità generale con i rispettivi sezionali
- al termine delle rilevazioni contabili sistematiche l'amministrazione e finanza si attiva per predisporre le scritture di rettifica ed accertamento adeguatamente supportate da documenti dai quali è possibile desumere i criteri adottati e lo sviluppo analitico dei relativi calcoli;
- al termine di tali operazioni, il suddetto Ufficio effettua la chiusura delle operazioni di contabilità generale di competenza dell'esercizio e provvede a far chiudere il periodo contabile nel sistema informativo di contabilità generale. Qualsiasi successiva registrazione contabile, per essere contabilizzata, richiede la riapertura del sistema specificamente autorizzata dal Segretario o dal Responsabile Amministrazione e Finanza supportata da adeguata giustificazione scritta.
- eventuali variazioni sostanziali apportate al Bilancio d'esercizio successivamente all'inoltro al Segretario o al Presidente sono motivate, documentate ed autorizzate per iscritto;
- nessuna modifica è ammessa dopo l'approvazione definitiva con relazione del Collegio Sindacale e opinion della società di revisione.

Procedure, prassi, regolamenti interni, circolari, linee guida in essere

Sono presenti delle normative interne che regolamentano il sistema amministrativo, contabile e finanziario.

I soggetti interessati nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione del processo contabile, finanziario e di bilancio, sono tenuti ad operare sulla base delle normative interne, nel rispetto e applicazione dei principi organizzativi, di controllo e di comportamento precedentemente indicati.

CONTROLLO DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE SISTEMI INFORMATICI

Principi organizzativi e di controllo

Gestione della contabilità e predisposizione del bilancio

Le attività connesse alla predisposizione del bilancio potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di false comunicazioni sociali ad esempio attraverso l'approvazione di un bilancio non veritiero anche a causa di una non corretta gestione, registrazione, aggregazione e valutazione dei dati contabili, ovvero attraverso l'esposizione nella nota integrativa di fatti materiali non rispondenti al vero o che omettano o alterino informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria al fine di indurre in errore i destinatari.

Al fine di prevenire i suddetti rischi è necessario che:

- il Responsabile Amministrazione e Finanza, con cadenza periodica, verifica i saldi dei conti di contabilità generale, al fine di garantire la quadratura della contabilità generale con i rispettivi sezionali
- al termine delle rilevazioni contabili sistematiche l'amministrazione e finanza si attiva per predisporre le scritture di rettifica ed accertamento adeguatamente supportate da documenti dai quali è possibile desumere i criteri adottati e lo sviluppo analitico dei relativi calcoli;
- al termine di tali operazioni, il suddetto Ufficio effettua la chiusura delle operazioni di contabilità generale di competenza dell'esercizio e provvede a far chiudere il periodo contabile nel sistema informativo di contabilità generale. Qualsiasi successiva registrazione contabile, per essere contabilizzata, richiede la riapertura del sistema specificamente autorizzata dal Segretario o dal Responsabile Amministrazione e Finanza supportata da adeguata giustificazione scritta.
- eventuali variazioni sostanziali apportate al Bilancio d'esercizio successivamente all'inoltro al Segretario o al Presidente sono motivate, documentate ed autorizzate per iscritto;
- nessuna modifica è ammessa dopo l'approvazione definitiva con relazione del Collegio Sindacale e opinion della società di revisione.

Procedure, prassi, regolamenti interni, circolari, linee guida in essere

Sono presenti delle normative interne che regolamentano il sistema amministrativo, contabile e finanziario.

I soggetti interessati nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione del processo contabile, finanziario e di bilancio, sono tenuti ad operare sulla base delle normative interne, nel rispetto e applicazione dei principi organizzativi, di controllo e di comportamento precedentemente indicati.

PREVIDENZA SEZIONE II – SERVIZI ATTUARIALI ED ASSICURATIVI

Principi organizzativi e di controllo

Gestione della contabilità e predisposizione del bilancio

Le attività connesse alla predisposizione del bilancio potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di false comunicazioni sociali ad esempio attraverso l'approvazione di un bilancio non veritiero anche a causa di una non corretta gestione, registrazione, aggregazione e valutazione dei dati contabili, ovvero attraverso l'esposizione nella nota integrativa di fatti materiali non rispondenti al vero o che omettano o alterino informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria al fine di indurre in errore i destinatari.

Al fine di prevenire i suddetti rischi è necessario che:

- il Responsabile Amministrazione e Finanza, con cadenza periodica, verifica i saldi dei conti di contabilità generale, al fine di garantire la quadratura della contabilità generale con i rispettivi sezionali
- al termine delle rilevazioni contabili sistematiche l'amministrazione e finanza si attiva per predisporre le scritture di rettifica ed accertamento adeguatamente supportate da documenti dai quali è possibile desumere i criteri adottati e lo sviluppo analitico dei relativi calcoli;
- al termine di tali operazioni, il suddetto Ufficio effettua la chiusura delle operazioni di contabilità generale di competenza dell'esercizio e provvede a far chiudere il periodo contabile nel sistema informativo di contabilità generale. Qualsiasi successiva registrazione contabile, per essere contabilizzata, richiede la riapertura del sistema specificamente autorizzata dal Segretario o dal Responsabile Amministrazione e Finanza supportata da adeguata giustificazione scritta.
- eventuali variazioni sostanziali apportate al Bilancio d'esercizio successivamente all'inoltro al Segretario o al Presidente sono motivate, documentate ed autorizzate per iscritto;
- nessuna modifica è ammessa dopo l'approvazione definitiva con relazione del Collegio Sindacale e opinione della società di revisione.

Procedure, prassi, regolamenti interni, circolari, linee guida in essere

Sono presenti delle normative interne che regolamentano il sistema amministrativo, contabile e finanziario.

I soggetti interessati nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione del processo contabile, finanziario e di bilancio, sono tenuti ad operare sulla base delle normative interne, nel rispetto e applicazione dei principi organizzativi, di controllo e di comportamento precedentemente indicati.

SETTORE IMMOBILI

Principi organizzativi e di controllo

Gestione della contabilità e predisposizione del bilancio

Le attività connesse alla predisposizione del bilancio potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di false comunicazioni sociali ad esempio attraverso l'approvazione di un bilancio non veritiero anche a causa di una

non corretta gestione, registrazione, aggregazione e valutazione dei dati contabili, ovvero attraverso l'esposizione nella nota integrativa di fatti materiali non rispondenti al vero o che omettano o alterino informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria al fine di indurre in errore i destinatari.

Al fine di prevenire i suddetti rischi è necessario che:

- la gestione del piano dei conti e i relativi inserimenti/modifiche/eliminazioni di conti contabili è affidata esclusivamente all'amministrazione con approvazione del Segretario ;
- eventuali variazioni sostanziali apportate al Bilancio d'esercizio successivamente all'inoltro al Segretario o al Presidente sono motivate, documentate ed autorizzate per iscritto;
- nessuna modifica è ammessa dopo l'approvazione definitiva con relazione del Collegio Sindacale e opinione della società di revisione.

Procedure, prassi, regolamenti interni, circolari, linee guida in essere

Sono presenti delle normative interne che regolamentano il sistema amministrativo, contabile e finanziario.

I soggetti interessati nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione del processo contabile, finanziario e di bilancio, sono tenuti ad operare sulla base delle normative interne, nel rispetto e applicazione dei principi organizzativi, di controllo e di comportamento precedentemente indicati.

2) Reati a danno dei soci, dei terzi e a ostacolo delle Autorità Pubbliche

2.1 Le fattispecie di reato

Si descrivono, brevemente, le singole fattispecie contemplate dal D.Lgs. 231/01 all'art. 25 *ter.*, in tema di reati a danno dei soci, dei terzi e a ostacolo delle Autorità Pubbliche.

Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)

- 1) Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.
- 2) Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.
- 3) La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del TU di cui al D.Lgs. 24/02/1998 n. 58.

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare , attraverso l'occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali o alle società di revisione. I soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Esempio: un dipendente o consulente della società, con idonei artifici, non fornisce ai soci i documenti richiesti per l'espletamento dell'incarico.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Il reato consiste nel formare o aumentare fittiziamente il capitale della Società mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

In questo caso i soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti che formano o aumentano fittiziamente il capitale con una serie di condotte tipizzate dalla norma stessa che recano con ciò offesa al bene giuridico tutelato.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

In questo caso siamo davanti ad un reato proprio degli amministratori . Il reato si compie quando, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, gli amministratori restituiscano, anche in modo simulato, conferimenti ai soci o liberino gli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Il socio che ha beneficiato della condotta illecita dell'amministratore e/o amministratori non potrà essere punito a meno che egli non concorra nel reato, ad esempio istigando alla restituzione dei conferimenti.

Esempio: il Consiglio di Amministrazione, delibera la compensazione di un debito del socio nei confronti della società con il credito da conferimento che quest'ultima vanta nei confronti del socio medesimo, attuando di fatto una riduzione indebita del conferimento.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto di un anno.

La restituzione degli utili o la ricostruzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Anche in questo caso soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori.

La condotta criminosa consiste nel ripartire ,fuori dai casi consentiti dalla legge, utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuiti.

Al secondo comma la norma prevede, tuttavia, che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Esempio: il Consiglio di Amministrazione, delibera la ripartizione di utili che costituiscono, non utile di esercizio, ma fondi non distribuibili perché destinati dalla legge a riserva legale.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione al capitale sociale o delle riserve non distribuite per legge.

Se il capitale sociale e le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Il reato si realizza con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Anche in questo caso se il capitale sociale o le

riserve sono ricostituite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, il reato si estingue. Soggetti attivi del reato sono solo gli amministratori.

Come previsto per il 2626 c.c. risponderanno di concorso il socio alienante o l'amministratore della controllante se abbiano determinato o istigato gli amministratori a porre in essere il reato.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Il presente reato è un "reato di evento" ovvero una condotta perseguibile e punibile soltanto ove dalla violazione della normativa suddetta sia derivato un danno per i creditori.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente gli amministratori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

In considerazione degli attuali assetti societari e dell'attività operativa della società il reato si presenta al momento come difficilmente realizzabile.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si tratta di un reato proprio che può dunque essere integrato esclusivamente dai liquidatori di società commerciali, nominati ai sensi degli artt. 2272, 2274 e 2275 c.c.

Inoltre, per effetto dell'art. 2639 c.c., rispondono del reato in esame anche coloro che, pur privi di un'investitura formale, svolgono di fatto l'attività in questione.

Si evidenzia infine che, quanto al regime di procedibilità, il presente reato è perseguibile soltanto a querela della persona offesa e che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

In considerazione degli attuali assetti societari e dell'attività operativa della società il reato si presenta al momento come non applicabile.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Chiunque con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La condotta illecita si determina quando chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a se o ad altri un ingiusto profitto.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

In considerazione degli attuali assetti societari e dell'attività operativa della società il reato si presenta al momento come non applicabile.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 comma 1 e 2 c.c.)

- I. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, i sindaci i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.
- II. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.
- III. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del TU di cui al D.Lgs. 24/02/1998, n. 58.

Soggetti attivi del reato possono essere: amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori della Società.

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione, nelle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza previste dalla legge, di fatti materiali non corrispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o

finanziaria dei sottoposti alla vigilanza al fine di ostacolarne le funzioni; ovvero, allo stesso fine, con l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte di fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Esempio: la comunicazione di dati, suscettibili di valutazione, riguardanti il patrimonio (bilancio), al fine di evitare possibili controlli dell'Autorità di Vigilanza.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla Legge n. 190/2012 – modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla Legge n. 3/2019]

- I. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla documentazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevano, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi interni al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi in ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.
- II. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
- III. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.
- IV. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del TU delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. 24/02/1998, n. 58 e successive modificazioni.
- V. Fermo quanto previsto dall'art. 2641 c.c., la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse offerte.

Il reato prevede un comportamento delittuoso da parte di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società.

Tale reato introduce esplicitamente il richiamo alla corruzione tra privati e subordina l'applicabilità della fattispecie al fatto che la condotta non costituisca più grave reato.

In data 14 aprile 2017 sono entrate in vigore le modifiche alla disciplina della corruzione tra privati (pubblicate in G.U. con il D. Lgs. n. 38 del 15/03/2017). Si tratta di un intervento che mira rendere la normativa interna pienamente conforme alle previsioni della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato.

Con specifico riferimento al reato 2635 c.c., la nuova formulazione estende il novero dei soggetti attivi includendo tra gli autori del reato, oltre a coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione e controllo, anche coloro che

svolgono attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati.

Pertanto, i soggetti attivi e passivi coinvolti risultano essere Amministratori, Direttori Generali, Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, Sindaci, Liquidatori e coloro che nell'ambito organizzativo della società esercitano funzioni direttive diverse da quelle precedentemente indicate.

Quanto sopra interviene sul testo del D. Lgs. 231/2001 andando a modificare la lettera s-bis dell'art. 25 ter comma 1 con il seguente testo: *“per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 del c.c., la sanzione pecuniaria passa da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'art. 2635 bis c.c., la sanzione pecuniaria passa da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2.*

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2625 bis c.c.) [aggiunto dal D. Lgs. n. 38/2017 – modificato dalla Legge n.3/2019]

I. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi interni al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 2635 c.c., ridotta di un terzo.

II. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

La fattispecie rispecchia i comportamenti indicati nel precedente punto riferito all'art. 2635c.c., con la differenza che l'atto corruttivo si realizza anche se la sollecitazione non viene accettata.

Protocolli e indirizzi operativi di attuazione

2.2 Possibili ambiti di commissione del reato

L'area critica va individuata nella funzione deputata alla trasmissione dei documenti o di ogni informazione necessaria o utile per consentire il corretto

esercizio del controllo da parte dei soci, degli altri organi societari e delle Autorità di Vigilanza, nonché dei rapporti con i terzi.

Tali Attività possono coinvolgere tutte le Funzioni apicali del FPC ed in particolare:

- Presidente e/o Segretario;
- I Responsabili Amministrazione Finanza, Bilancio Contabilità e Fiscalità per quanto concerne l'attività di controllo della contabilità societaria;
- le altre funzioni amministrative per quanto di rispettiva competenza.

2.3 Principi di comportamento

I sotto indicati principi di comportamento, comuni a tutte le funzioni aziendali, dovranno essere applicati e rispettati dalle funzioni interessate.

Gestione degli adempimenti degli organi sociali

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione degli adempimenti degli organi sociali, devono:

- rispettare le regole e i principi contenuti nel Codice Civile o altre normative e regolamenti vigenti;
- fornire ai soci e terzi (Banche, Enti pubblici, ecc.) in generale informazioni veritiere e complete sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del FPC
- osservare scrupolosamente tutte le norme di legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare nel rispetto delle leggi vigenti;
- non ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alla autorità medesime (i soggetti attivi del reato risultano essere: gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori)

E' fatto esplicito divieto di:

- porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all'effettiva rappresentazione del FPC, non fornendo una corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del FPC.
- predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta e veritiera della realtà riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del FPC;
- alterare o distruggere documenti ed informazioni finanziarie e contabili disponibili in rete attraverso accessi non autorizzati o altre azioni idonee allo scopo;
- omettere di comunicare dati e informazioni imposti dalla legge riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del FPC;

- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di riduzione del capitale sociale previsti dalla legge;
- ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale.

Redazione, consultazione e conservazione libri sociali

Rendere disponibile ogni documento richiesto dalle funzioni di vigilanza pubbliche e non effettuare comportamenti di ostacolo al controllo da parte delle stesse autorità pubbliche.

Attività per i rapporti con privati

E' fatto espresso divieto a tutti i soggetti coinvolti di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente considerati, integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato di corruzione tra privati, nonché di porre in essere comportamenti in violazione dei principi richiamati nella presente parte speciale.

E' importante che tutti i rapporti di affari intrattenuti con fornitori, clienti ed altri siano basati su pratiche professionali legittime, eque ed efficienti ed è sconsigliabile accettare o dare qualsiasi regalo od offerta di valore cospicuo da qualsiasi persona con la quale la società intrattiene rapporti d'affari. L'accettazione o l'elargizione di doni potrebbe suggerire o insinuare che il donatore o il beneficiario sia tenuto a dare o ricevere un trattamento favorevole o preferenziale, come ad esempio termini o condizioni più convenienti.

Ai fini di una maggiore prevenzione delle fattispecie di reati in questione per singola funzione interessata sono indicati di seguito i relativi principi organizzativi e di controllo, nonché le procedure, prassi, regolamenti aziendali a cui fare riferimento.

DIRETTORE SEGRETARIO

Principi organizzativi e di controllo

Gestione degli adempimenti degli organi sociali

Al fine di prevenire i suddetti rischi è necessario che:

- non porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo ostacolino lo svolgimento delle attività di controllo e di revisione da parte del collegio sindacale, revisori o altri organi di controllo pubblico;
- non determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- non compiere qualsiasi atto, simulato o fraudolento, diretto a influenzare la volontà dei componenti dell'assemblea dei soci, per ottenere l'irregolare

formazione di una maggioranza e/o una deliberazione differente da quella che si sarebbe altrimenti prodotta.

Redazione, consultazione e conservazione dei libri sociali

A fronte di tale processo è necessario:

- disciplinare le attività in materia di tenuta dei libri sociali;
- l'archiviare i libri sociali in appositi luoghi protetti e riservati.

Attività per i rapporti con privati

Al fine di prevenire il reato di corruzione tra privati, sono espressamente vietati:

- la ricerca e l'instaurazione di relazioni personali di favore, l'impropria influenza e l'indebita ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, le decisioni della controparte;
- i comportamenti diretti a generare qualsiasi opportunità di impiego o altra forma di collaborazione e/o possibilità commerciali ed ogni altra attività che possa avvantaggiare, a titolo personale, un soggetto privato;
- le offerte o le promesse di denaro o di beni o di altre utilità (in qualunque forma e modo) a rappresentanti, dirigenti, funzionari o dipendenti di enti privati, sia italiani che di altri Paesi, anche in modo indiretto e/o per interposta persona, salvo si tratti di doni o di beni o di altre utilità di modico valore o siano di natura appropriata, conformi agli usi vigenti nel particolare contesto normativo e sociale. Tali doni, beni o altre utilità offerti o promessi non possano essere intesi od interpretati come rivolti alla ricerca di favori;
- l'accettazione per sé o per altri di offerte o promesse di denaro o di beni o di altre utilità per promuovere o favorire interessi di terzi nei rapporti con la società;
- elargire denaro o altre utilità a collaboratori esterni, consulenti, fornitori non previsti dal contratto intercorrente fra le parti o dal tipo di incarico svolto da tali soggetti.

Procedure, prassi, regolamenti interni, circolari, linee guida in essere

Sono presenti delle normative interne che regolamentano il sistema amministrativo, contabile e finanziario.

I soggetti interessati nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione del processo contabile, finanziario e di bilancio, sono tenuti ad operare sulla base delle normative interne, nel rispetto e applicazione dei principi organizzativi, di controllo e di comportamento precedentemente indicati e anche del Codice Etico.

BILANCIO CONTABILITA' GENERALE E FISCALITA' FONDO

Principi organizzativi e di controllo

Gestione degli adempimenti degli organi sociali

Al fine di prevenire i suddetti rischi è necessario che:

- non porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o

che, in altro modo ostacolino lo svolgimento delle attività di controllo e di revisione da parte del collegio sindacale, revisori o altri organi di controllo pubblico;

- non determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- non compiere qualsiasi atto, simulato o fraudolento, diretto a influenzare la volontà dei componenti dell'assemblea dei soci, per ottenere l'irregolare formazione di una maggioranza e/o una deliberazione differente da quella che si sarebbe altrimenti prodotta.

Attività per i rapporti con privati

Al fine di prevenire il reato di corruzione tra privati, sono espressamente vietati:

- la ricerca e l'instaurazione di relazioni personali di favore, l'impropria influenza e l'indebita ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, le decisioni della controparte;
- i comportamenti diretti a generare qualsiasi opportunità di impiego o altra forma di collaborazione e/o possibilità commerciali ed ogni altra attività che possa avvantaggiare, a titolo personale, un soggetto privato;
- le offerte o le promesse di denaro o di beni o di altre utilità (in qualunque forma e modo) a rappresentanti, dirigenti, funzionari o dipendenti di enti privati, sia italiani che di altri Paesi, anche in modo indiretto e/o per interposta persona, salvo si tratti di doni o di beni o di altre utilità di modico valore o siano di natura appropriata, conformi agli usi vigenti nel particolare contesto normativo e sociale. Tali doni, beni o altre utilità offerti o promessi non possano essere intesi od interpretati come rivolti alla ricerca di favori;
- l'accettazione per sé o per altri di offerte o promesse di denaro o di beni o di altre utilità per promuovere o favorire interessi di terzi nei rapporti con la società;
- elargire denaro o altre utilità a collaboratori esterni, consulenti, fornitori non previsti dal contratto intercorrente fra le parti o dal tipo di incarico svolto da tali soggetti.

Procedure, prassi, regolamenti interni, circolari, linee guida in essere

Sono presenti delle normative interne che regolamentano il sistema amministrativo, contabile e finanziario.

I soggetti interessati nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione del processo contabile, finanziario e di bilancio, sono tenuti ad operare sulla base delle normative interne, nel rispetto e applicazione dei principi organizzativi, di controllo e di comportamento precedentemente indicati e anche del Codice Etico.

BILANCIO CONTABILITA' E FISCALITA'

Principi organizzativi e di controllo

Gestione degli adempimenti degli organi sociali

Al fine di prevenire i suddetti rischi è necessario che:

- non porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo ostacolino lo svolgimento delle attività di controllo e di revisione da parte del collegio sindacale, revisori o altri organi di controllo pubblico;
- non determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- non compiere qualsiasi atto, simulato o fraudolento, diretto a influenzare la volontà dei componenti dell'assemblea dei soci, per ottenere l'irregolare formazione di una maggioranza e/o una deliberazione differente da quella che si sarebbe altrimenti prodotta.

Redazione, consultazione e conservazione dei libri sociali

A fronte di tale processo è necessario:

- disciplinare le attività in materia di tenuta dei libri sociali;
- l'archiviare i libri sociali in appositi luoghi protetti e riservati.

Attività per i rapporti con privati

Al fine di prevenire il reato di corruzione tra privati, sono espressamente vietati:

- la ricerca e l'instaurazione di relazioni personali di favore, l'impropria influenza e l'indebita ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, le decisioni della controparte;
- i comportamenti diretti a generare qualsiasi opportunità di impiego o altra forma di collaborazione e/o possibilità commerciali ed ogni altra attività che possa avvantaggiare, a titolo personale, un soggetto privato;
- le offerte o le promesse di denaro o di beni o di altre utilità (in qualunque forma e modo) a rappresentanti, dirigenti, funzionari o dipendenti di enti privati, sia italiani che di altri Paesi, anche in modo indiretto e/o per interposta persona, salvo si tratti di doni o di beni o di altre utilità di modico valore o siano di natura appropriata, conformi agli usi vigenti nel particolare contesto normativo e sociale. Tali doni, beni o altre utilità offerti o promessi non possano essere intesi od interpretati come rivolti alla ricerca di favori;
- l'accettazione per sé o per altri di offerte o promesse di denaro o di beni o di altre utilità per promuovere o favorire interessi di terzi nei rapporti con la società;
- elargire denaro o altre utilità a collaboratori esterni, consulenti, fornitori non previsti dal contratto intercorrente fra le parti o dal tipo di incarico svolto da tali soggetti.

Procedure, prassi, regolamenti interni, circolari, linee guida in essere

Sono presenti delle normative interne che regolamentano il sistema amministrativo, contabile e finanziario.

I soggetti interessati nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione del processo contabile, finanziario e di bilancio, sono tenuti ad operare sulla base delle normative interne, nel rispetto e applicazione dei principi organizzativi, di controllo e di comportamento precedentemente indicati e anche del Codice Etico.

CONTROLLO DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE SISTEMI INFORMATICI

Principi organizzativi e di controllo

Redazione, consultazione e conservazione dei libri sociali

A fronte di tale processo è necessario:

- disciplinare le attività in materia di tenuta dei libri sociali;
- l'archiviare i libri sociali in appositi luoghi protetti e riservati.

Attività per i rapporti con privati

Al fine di prevenire il reato di corruzione tra privati, sono espressamente vietati:

- la ricerca e l'instaurazione di relazioni personali di favore, l'impropria influenza e l'indebita ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, le decisioni della controparte;
- i comportamenti diretti a generare qualsiasi opportunità di impiego o altra forma di collaborazione e/o possibilità commerciali ed ogni altra attività che possa avvantaggiare, a titolo personale, un soggetto privato;
- le offerte o le promesse di denaro o di beni o di altre utilità (in qualunque forma e modo) a rappresentanti, dirigenti, funzionari o dipendenti di enti privati, sia italiani che di altri Paesi, anche in modo indiretto e/o per interposta persona, salvo si tratti di doni o di beni o di altre utilità di modico valore o siano di natura appropriata, conformi agli usi vigenti nel particolare contesto normativo e sociale. Tali doni, beni o altre utilità offerti o promessi non possano essere intesi od interpretati come rivolti alla ricerca di favori;

Procedure, prassi, regolamenti interni, circolari, linee guida in essere

Sono presenti delle normative interne che regolamentano il sistema amministrativo, contabile e finanziario.

I soggetti interessati nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione del processo contabile, finanziario e di bilancio, sono tenuti ad operare sulla base delle normative interne, nel rispetto e applicazione dei principi organizzativi, di controllo e di comportamento precedentemente indicati e anche del Codice Etico.

SETTORE IMMOBILI

Principi organizzativi e di controllo

Gestione degli adempimenti degli organi sociali

Al fine di prevenire i suddetti rischi è necessario che:

- non porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo ostacolino lo svolgimento delle attività di controllo e di

revisione da parte del collegio sindacale, revisori o altri organi di controllo pubblico;

- non determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- non compiere qualsiasi atto, simulato o fraudolento, diretto a influenzare la volontà dei componenti dell'assemblea dei soci, per ottenere l'irregolare formazione di una maggioranza e/o una deliberazione differente da quella che si sarebbe altrimenti prodotta.

Attività per i rapporti con privati

Al fine di prevenire il reato di corruzione tra privati, sono espressamente vietati:

- la ricerca e l'instaurazione di relazioni personali di favore, l'impropria influenza e l'indebita ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, le decisioni della controparte;
- i comportamenti diretti a generare qualsiasi opportunità di impiego o altra forma di collaborazione e/o possibilità commerciali ed ogni altra attività che possa avvantaggiare, a titolo personale, un soggetto privato;
- le offerte o le promesse di denaro o di beni o di altre utilità (in qualunque forma e modo) a rappresentanti, dirigenti, funzionari o dipendenti di enti privati, sia italiani che di altri Paesi, anche in modo indiretto e/o per interposta persona, salvo si tratti di doni o di beni o di altre utilità di modico valore o siano di natura appropriata, conformi agli usi vigenti nel particolare contesto normativo e sociale. Tali doni, beni o altre utilità offerti o promessi non possano essere intesi od interpretati come rivolti alla ricerca di favori;

Procedure, prassi, regolamenti interni, circolari, linee guida in essere

Sono presenti delle normative interne che regolamentano il sistema amministrativo, contabile e finanziario.

I soggetti interessati nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione del processo contabile, finanziario e di bilancio, sono tenuti ad operare sulla base delle normative interne, nel rispetto e applicazione dei principi organizzativi, di controllo e di comportamento precedentemente indicati e anche del Codice Etico.

SEGRETERIA

Principi organizzativi e di controllo

Redazione, consultazione e conservazione dei libri sociali

A fronte di tale processo è necessario:

- disciplinare le attività in materia di tenuta dei libri sociali;
- l'archiviare i libri sociali in appositi luoghi protetti e riservati.

Procedure, prassi, regolamenti interni, circolari, linee guida in essere

Sono presenti delle normative interne che regolamentano il sistema amministrativo, contabile e finanziario.

I soggetti interessati nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione del processo contabile, finanziario e di bilancio, sono tenuti ad operare sulla base delle normative interne, nel rispetto e applicazione dei principi organizzativi, di controllo e di comportamento precedentemente indicati e anche del Codice Etico.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

In linea generale, la Direzione aziendale e le Funzioni interessate provvederanno a comunicare, in forma scritta, all'Organismo di Vigilanza qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti nei protocolli indicati nella presente parte speciale notizie in riguardo a operazioni di finanza straordinaria, operazioni patrimoniali straordinarie..

Più in particolare con riferimento a:

- osservazioni effettuate dai Sindaci e Revisori;
- operazioni di finanza straordinaria;
- operazioni patrimoniali straordinarie;

Inoltre, copia del bilancio e relazione sulla gestione, quando vengono redatti.

A completamento di quanto sopra è presente per singola Area/Funzione aziendale una scheda "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza" in cui sono indicate per fattispecie di reato, la specifica descrizione del flusso informativo da inviare all'OdV e la tempistica d'invio.